

CONVENZIONE di COLLABORAZIONE

tra
L'Università degli Studi di Padova
e
L'Istituto Nazionale di Astrofisica

L'Università degli Studi di Padova, con sede legale in Padova, Via VIII Febbraio 1848, n. 2, CF 80006480281, P. Iva 007424430283, in persona della Rettrice, prof.ssa Daniela Mapelli, autorizzata alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 luglio 2022, - nel seguito denominata “Università” -

e

L'Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede legale in Roma, viale del Parco Mellini 84, C.F. 97220210583, P. Iva 06895721006, in persona del Presidente, prof. Marco Tavani, autorizzata alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2022 - nel seguito denominato “INAF”, tramite delega al Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Padova, prof. Roberto Ragazzoni.

di seguito denominate congiuntamente anche “le Parti”

PREMESSO CHE

- 1) è compito primario delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- 2) l'Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sensi dell'art.1 del proprio Statuto (approvato in G.U. n. 232 del 05/10/2018) ha personalità giuridica di diritto pubblico e promuove sinergie con, tra le altre, le Università, e che, ai sensi dell'art. 2 del medesimo Statuto ha il compito di promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica e di valorizzarne le applicazioni interdisciplinari, di diffondere e divulgare i relativi risultati;
- 3) le attività dell'Università degli Studi di Padova nel campo dell'astrofisica sono svolte presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” (nel seguito DFA), mentre quelle dell'Istituto Nazionale di Astrofisica nel campo dell'astrofisica sono svolte, a livello territoriale, presso l'INAF-Osservatorio Astronomico di Padova (nel seguito INAF-OAPD);
- 4) l'INAF considera di preminente interesse, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, favorire lo svolgimento dell'attività didattica, in particolare quella universitaria, nel campo dell'astronomia a livello dei corsi di laurea sia triennale che magistrale nell'ambito dell'astronomia e della fisica, delle Scuole di Specializzazione, dei Corsi di Perfezionamento e dei Dottorati di Ricerca, anche alla luce di quanto espresso dall'art.26, comma 3 del proprio Statuto;
- 5) tra il DFA e l'INAF-OAPD esiste una lunga e feconda tradizione di collaborazione, documentata anche da due precedenti convenzioni, ora cessate, stipulate nel 1980 e nel 1994 (dall'allora Osservatorio Astronomico di Padova, persona giuridica autonoma, successivamente assorbita dall'INAF), e da apporti in termini di investimenti, risorse,

- strumentazioni, ricerche e contributi che negli anni le Parti si sono reciprocamente scambiate e messe a disposizione;
- 6) è riconosciuta da parte dell'Università e dell'INAF l'opportunità che tale collaborazione sia mantenuta e rafforzata al fine di continuare ad assicurare alle attività delle Parti il contributo delle reciproche competenze;
 - 7) in termini logistici, in particolare, la collaborazione tra le Parti avviene:
 - a) nella sede di Padova del DFA, Aula Rosino, presso la palazzina ex-Rizzato, Vicolo dell'Osservatorio 3;
 - b) nella sede di Padova dell'INAF-OAPD, Sala Jappelli e Laboratori (per questi ultimi, accesso consentito solo al personale di progetto autorizzato) presso la Specola, Vicolo dell'Osservatorio 5;
 - c) nella sede universitaria di Asiago, Località Pennar, costituita dall'Osservatorio Astrofisico di Asiago;
 - d) nella sede di Asiago, stazione sita in Località Cima Ekar, di proprietà dell'INAF-OAPD;
 - 8) gli Osservatori di Asiago (Osservatorio Astrofisico località Pennar e Osservatorio Astronomico località Cima Ekar), unitariamente considerati come "Polo astronomico di Asiago" per il loro rilevante valore scientifico e didattico e per la strumentazione d'eccellenza di cui dispongono, costituiscono il più importante centro osservativo di astronomia ottica in Italia, e presso gli stessi, oltre all'attività di ricerca scientifica e tecnologica, sono organizzate attività di formazione e di divulgazione per le scuole e il pubblico;
 - 9) in particolare, l'Osservatorio Astrofisico di Asiago in località Pennar si colloca in un'area di proprietà demaniale concessa in uso perpetuo all'Università (con verbale di consegna del 30 agosto 1956), sulla quale l'Università aveva a suo tempo costruito con il concorso dello Stato in base al R.D.L. 29 luglio 1933, n.1003, e successivamente gestito negli anni, i tre edifici principali originari ("cupola principale", "foresteria principale" e "palazzina uffici/museo"), oltre che, in tempi successivi, l'edificio adibito a "magazzini" e l'"ex padiglione Schmidt piccolo";
 - 10) l'allora Osservatorio Astronomico di Padova, ora assorbito dall'INAF, a partire dal 1962 ha contribuito all'ampliamento del complesso nell'area universitaria in Località Pennar, ove anche l'Osservatorio stesso svolgeva le proprie attività di ricerca unitamente al DFA dell'Università, in particolare, l'edificio destinato a officina meccanica ("officine/aule multimediali" sul mappale n. 543) e l'edificio con cupola emisferica destinato ad ospitare un telescopio di classe Schmidt 92/67 con annessa foresteria (edificio "cupola ex-Schmidt ed annessa foresteria" sul mappale n. 544). In ragione del rilevante utilizzo di detti spazi, l'Osservatorio Astronomico prima ed INAF poi hanno contribuito anche alla gestione universitaria dei menzionati fabbricati (arredi, manutenzione, aggiornamento e messa a norma) nonché alla trasformazione, dopo il trasferimento negli anni '90 del telescopio Schmidt 92/67 in un nuovo padiglione a Cima Ekar, dell'interno della cupola in Sala Multimediale, con accesso dedicato al pubblico dotato di montacarichi per il superamento delle barriere architettoniche;
 - 11) a seguito di verifiche e approfondimenti amministrativi a partire dal 2005 gli edifici "officine/aule multimediali" e "cupola ex-Schmidt ed annessa foresteria", insistenti su un terreno demaniale in uso perpetuo e gratuito all'Università dal 1933, vengono riassegnati all'Università medesima;
 - 12) tutti gli edifici siti ad Asiago nella sede in Località Pennar, dalle risultanze catastali agli atti, risultano di proprietà demaniale e concessi in uso perpetuo all'Università, parimenti ai terreni sui quali insistono;
 - 13) essendo l'Università usuaria perpetua dell'intero complesso dell'Osservatorio in Località Pennar, le Parti si danno atto che la gestione di tutti gli edifici dello stesso, compresi la

- “cupola ex-Schmidt ed annessa foresteria” e le “officine/aule multimediali”, a far data dalla stipula della presente convenzione sarà *in toto* in capo all’Università stessa;
- 14) per quanto riguarda invece l’Osservatorio Astronomico in località Cima Ekar, INAF-OAPD in veste di proprietaria nel 2010 ha provveduto ad ottenere, su proprio terreno, il Permesso di Costruire n. 117/2010 dal Comune di Asiago per l’installazione temporanea (5 anni) di un container termostato contenente le apparecchiature di alimentazione, climatizzazione e funzionamento robotico del telescopio “All-Sky Camera Imager” (progetto Boston) frutto di un progetto scientifico in collaborazione con l’Università di Padova e l’Università di Boston per l’osservazione di tutta la volta celeste al fine di scoprire variazioni nell’emissione dell’ossigeno nella mesosfera. La concessione del Permesso di Costruire del 05/11/2010, dell’iniziale durata di 5 anni, è stata prorogata una prima volta il 15/11/2015 e una seconda volta il 15/11/2020;
 - 15) in data 23 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha acquisito la donazione da parte dell’Università di Boston del telescopio “All-Sky Camera Imager” (progetto Boston), già collocato da alcuni anni, in regime di temporanea importazione, nel container di cui al punto precedente presso Cima Ekar;
 - 16) da circa quindici anni l’Università - DFA ha creato il Museo degli Strumenti dell’Astronomia, MUSA, negli ambienti a piano terra della palazzina “uffici/museo” con contributo della strumentazione di INAF-OAPD;
 - 17) si rende necessario addivenire ad un accordo che, tenendo conto dell’esperienza sinora svolta e dei contributi sino ad ora realizzati dalle Parti, anche a titolo di investimenti e di strumentazioni di elevato valore condivisi nel tempo, coordini gli ambiti di collaborazione attuali e futuri in termini di gestione delle risorse, di messa a disposizione di spazi ed attrezzature e di iniziative condivise, e che disciplini gli apporti reciproci delle Parti nell’ambito della ricerca e della didattica astrofisica ed astronomica;
 - 18) l’articolo 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano stipulare accordi di collaborazione per disciplinare attività di interesse comune;

VISTI

- il D.P.R. n. 382/1980 per il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- il DPR n. 163/1982, che disciplina il riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;
- la Legge n. 241/1990, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D. Lgs. n. 296/1999 istitutivo dell’INAF;
- il D. Lgs. n. 138/2003, che disciplina il riordino dell’Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.);
- la Legge n. 240/2010, recante le norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
- lo Statuto ed il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Padova;
- lo Statuto dell’INAF;
- il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ex art. 23 della Legge n. 240/2010 dell’Università degli Studi di Padova;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, ciascuna nella sua veste e qualità, stipulano quanto segue.

Art. 1 – Attuazione della convenzione

1.1 - L'attuazione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del DFA, e per quanto riguarda l'INAF, al Direttore dell'INAF-OAPD.

1.2 - I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d'intesa a verifiche annuali sullo stato di attuazione della presente Convenzione, redigendo apposito documento in tal senso e, qualora richiesto, relazionando rispettivamente alla Rettrice ed agli Organi direttivi dell'INAF.

1.3 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Programmazione dei servizi e strutture di interesse comune

2.1 – Le Parti svolgono tradizionalmente attività in comune, che permettono un risparmio di costi e una migliore utilizzazione del personale e delle attrezzature sfruttando le sinergie e le complementarità esistenti, e intendono continuare a collaborare per una programmazione organica e una eventuale estensione ad altre aree di questa attività comune. A questo scopo i Responsabili dei suddetti Enti potranno, nell'ambito dell'autonomia di ciascun Ente e di comune accordo, sentiti i pareri dei rispettivi Consigli ove previsto, predisporre iniziative atte a facilitare nel futuro un maggiore sviluppo, e più in generale un coordinamento ottimale di servizi e strutture, incluse attività in collaborazione con enti territoriali.

Art. 3 – Uso di locali e spazi messi a disposizione dalle Parti

3.1 – L'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Università degli Studi di Padova, tramite rispettivamente l'INAF-OAPD e il DFA, nel rispetto dei reciproci Regolamenti, realizzano la collaborazione oggetto della presente convenzione attraverso la messa a disposizione di spazi e l'ospitalità reciproca di personale dell'altro Ente nei propri locali, compatibilmente con le esigenze istituzionali esclusive proprie dell'Ente titolare dei beni.

3.2 – In particolare, l'INAF-OAPD mette a disposizione dell'Università - DFA i seguenti spazi, evidenziati nell'Allegato 1:

- a Padova, presso la Specola in vicolo dell'Osservatorio 5:
 - Sala Jappelli dotata di impianto multimediale e sistema videoconferenze, su prenotazione;
 - Laboratori (accesso consentito solo al personale di progetto autorizzato);
- ad Asiago, presso Osservatorio Astronomico Stazione di Cima Ekar:
 - spazio di circa 9 (nove) mq sul quale insiste il container che ospita il telescopio "All-Sky Camera Imager" ex-Boston (Permesso di Costruire Comune di Asiago n. 117/2010 del 05/11/2010 e successivi rinnovi quinquennali - Fg. 21 Mapp.le 21) e relative connessioni impianti, con impegno di INAF, qualora le opportunità scientifiche dell'installazione lo indichino, di richiedere al Comune di Asiago ulteriori rinnovi del citato Permesso.

3.3 - L'Università di Padova mette a disposizione dell'INAF-OAPD i seguenti spazi, evidenziati nell'Allegato 4:

- a Padova, presso la palazzina ex-Rizzato del DFA in vicolo dell'Osservatorio 3:
 - Aula Rosino;
- ad Asiago, all'Osservatorio Astrofisico Località Pennar:
 - cinque stanze presso la "palazzina uffici/museo", oltre alla control room ad uso comune presente sempre nella medesima palazzina,

- due stanze al primo piano presso la “foresteria annessa alla cupola ex-Schmidt” identificate come “stanza osservatore T182” e “stanza osservatore Schmidt” oltre all’accesso al locale cucina e soggiorno a piano terra di uso comune;
- stanza al piano seminterrato a fianco del garage presso la “foresteria annessa alla cupola ex-Schmidt” per l’installazione, manutenzione e gestione apparati di connessione di tutto il comprensorio con Cima Ekar e alla rete internet mondiale;
- vengono riservati 2 posti auto nel parcheggio presso le aule didattiche e 1 posto auto nel garage per il personale INAF-OAPD di Cima Ekar.

3.4 – Per quanto attiene, nello specifico, alle stanze delle foresterie (foresteria principale e foresteria annessa alla cupola ex- Schmidt) presso l’Osservatorio Astrofisico di Asiago Località Pennar (sede universitaria), ulteriori rispetto a quelle citate all’articolo 3.3, l’accesso e l’uso delle medesime saranno regolate dall’Università riservandole prioritariamente al proprio personale dipendente, a studenti e ospiti coinvolti nello svolgimento delle attività didattiche, di ricerca o di servizio. È altresì consentito l’accesso e l’uso di tali ulteriori stanze delle foresterie al personale e agli ospiti INAF-OAPD, qualora incaricati di attività didattiche, di ricerca o di servizio presso gli Osservatori di Asiago, secondo modalità concordate tra i Direttori del DFA e dell’INAF-OAPD, che tengano conto delle esigenze proprie di ciascun Ente e di quelle comuni alle Parti.

Art. 4 – Uso di beni

4.1 - L’INAF-OAPD, per favorire lo svolgimento dell’attività di ricerca, consente all’Università - DFA, previa disponibilità ed accordo col Direttore di INAF-OAPD e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l’uso gratuito di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, e di impianti di INAF-OAPD stesso di cui all’Allegato n. 2 siti presso la sede di Padova, presso l’Osservatorio Astronomico di Asiago, Località Cima Ekar, nonché di quelli storicamente collocati presso l’Osservatorio Astrofisico di Asiago, Località Pennar (comprensivi della strumentazione che si trova presso il MUSA, Museo degli Strumenti dell’Astronomia, sito negli spazi dell’Osservatorio Astrofisico in Asiago, Località Pennar).

4.2 - L’Università - DFA, per favorire lo svolgimento dell’attività di ricerca, consente a INAF-OAPD, previa disponibilità ed accordo col Direttore del DFA e compatibilmente con le proprie esigenze didattiche e di ricerca, l’uso gratuito di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti del DFA stesso di cui all’Allegato n. 5 siti presso la sede di Padova, presso l’Osservatorio Astrofisico di Asiago, Località Pennar, nonché di quelli storicamente collocati presso l’Osservatorio Astronomico di Asiago, Località Cima Ekar.

4.3 - L’utilizzo, da parte di INAF-OAPD e del DFA, di quanto previsto ai commi precedenti è regolato dai successivi articoli.

Art. 5 – Attività di strutture ospitate

5.1 - Le attività dell’INAF-OAPD se ospitate dal DFA, e quelle del DFA se ospitate dall’INAF-OAPD, così come l’installazione di nuovi importanti mezzi di ricerca o strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico e comunque la realizzazione di nuove iniziative di grande impatto sono predisposte in accordo con il Direttore della Struttura ospitante, per quanto riguarda la loro compatibilità con le altre attività della struttura medesima.

Art. 6 – Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, mobili e degli impianti

6.1 - Ciascun Ente ha l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, mobili e dei relativi impianti di cui è titolare (in particolare, ad Asiago: nella sede in località Pennar titolare è l'Università degli Studi di Padova e nella sede in località Cima Ekar titolare è l'INAF), così come descritti ai sensi della presente convenzione e degli allegati, anche se messi a disposizione dell'altra Parte ai sensi della presente convenzione.

Art. 7 – Sicurezza

7.1 - L'INAF individua nel Direttore della Struttura il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.L. n. 81 del 09/04/2008, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla normativa in tema di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Parimenti l'Università individua il datore di lavoro nel Rettore.

7.2 - L'INAF è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale universitario che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

7.3 - Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INAF che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

7.4 - Laddove le Parti riconoscano che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del DFA e il Direttore di INAF-OAPD concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti, previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, la formazione, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso i rispettivi enti per ospiti e/o ditte esterne etc.).

7.5 - Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e sicurezza del personale che presta la propria opera presso INAF-OAPD e Università (ivi compresi gli studenti), il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08. Inoltre le Parti concordano che, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. 81/08, il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 109 D.Lgs. 101/2020) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura di provenienza del personale.

Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

7.6 - Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente contratto, la Parte ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi

di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto.

7.7 - Entrambi gli Enti, rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.

7.8 - La Parte ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

7.9 - L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente contratto, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).

7.10 - La Parte ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente contratto, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l'idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica, qualora l'attività comporti l'esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.

Art. 8 – Spese di gestione e spese generali – Servizi

8.1 - Ciascuna Parte sostiene le spese di gestione e le spese generali nei propri immobili e mette a disposizione dell'altra Parte i servizi indicati negli Allegati della presente convenzione.

8.2 - Per quanto attiene ai due edifici "cupola ex-Schmidt ed annessa foresteria" e "officine/aule multimediali" siti nel complesso dell'Osservatorio Astrofisico in Località Pennar, di proprietà demaniale ed in uso perpetuo all'Università come i terreni sui quali insistono, le Parti prendono atto che la gestione degli stessi, con la stipula della presente convenzione, sarà *in toto* in capo all'Università quale usuaria perpetua dell'intero complesso Pennar. Quest'ultima provvederà (ove non già in essere) all'intestazione delle utenze, alle volturazioni, alla gestione dei relativi servizi e ad ogni altro adempimento necessario a rendere effettiva la totale gestione dei predetti edifici; nelle more del completamento delle predette operazioni, INAF garantisce la messa a disposizione dell'Università dei servizi di cui all'Allegato n. 3, lettera A).

8.3 - In merito all'elenco dei Servizi indicati all'Allegato n. 6, le Parti concordano che gli stessi siano condivisi fra il DFA e INAF-OAPD.

8.4 – Le Parti, al fine di consolidare la collaborazione storicamente in essere tra loro, convengono, anche sulla base dell'esperienza pregressa, degli apporti in termini di investimenti e strumentazioni via via forniti nel tempo reciprocamente tra le Parti, nonché del valore delle rispettive interazioni nell'ambito della ricerca astronomica ed astrofisica, che quanto messo a disposizione da ciascuna nell'ambito della presente convenzione si compensa e non richieda ulteriori contributi economici.

Art. 9 – Personale

9.1 - L'INAF-OAPD e il DFA concorrono al funzionamento dei servizi di interesse comune con il proprio personale.

9.2 - Indipendentemente dall'Ente di appartenenza, il personale si atterrà alle norme generali di organizzazione e sicurezza vigenti all'interno dell'Ente ospitante. In particolare, INAF-OAPD prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382 del 11/07/1980 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 6, c.11 della L. n. 240 del 30/12/2010, dall'art. 20 del D. Lgs. n.138 del 04/06/2003, nonché dai regolamenti universitari e INAF in materia.

9.3 - L'accesso degli studenti, dottorandi, titolari di assegno di ricerca, borsisti dell'Università di Padova presso i locali di INAF-OAPD, e l'accesso dei titolari di assegno di ricerca, borsisti dell'INAF-OAPD, presso i locali del DFA, e le relative modalità vengono regolati da apposito accordo tra i Direttori dell'INAF-OAPD e DFA e nel rispetto delle procedure vigenti presso gli enti.

Art. 10 – Assicurazioni

10.1 - L'INAF e l'Università, direttamente o attraverso le proprie Strutture di appartenenza, provvedono alle coperture assicurative del proprio personale.

Art. 11 – Collaborazione scientifica

11.1 - Considerata la tradizionale collaborazione esistente tra personale dell'INAF-OAPD e del DFA dell'Università, nella progettazione e realizzazione di programmi comuni di ricerca scientifica e tecnologica, considerata la rilevanza di questi programmi per il conseguimento degli scopi istituzionali delle Parti, i Direttori del DFA e di INAF-OAPD potranno nell'ambito dell'autonomia di ciascuno e di comune accordo, e sentiti i pareri dei rispettivi Organi, ove necessario, predisporre iniziative atte a facilitarne nel futuro un maggiore sviluppo, e più in generale un coordinamento ottimale dei diversi piani di ricerca.

I Direttori del DFA e di INAF-OAPD potranno inoltre curare in comune, sentiti previamente i pareri dei rispettivi Consigli ove necessario, la redazione e realizzazione di piani per l'utilizzo di risorse eventualmente disponibili, da sottoporre all'approvazione di eventuali finanziatori e per quanto di pertinenza delle sedi decisionali competenti dell'INAF e dell'Università.

11.2 - Considerato inoltre che i programmi di ricerca dell'INAF-OAPD possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale del personale universitario, l'INAF-OAPD potrà, con consenso dell'interessato e previo parere favorevole degli organi universitari competenti, assegnare incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica a personale del DFA.

11.3 - Analogamente, il DFA può utilizzare per la propria attività scientifica, previo nulla-osta degli organi competenti dell'INAF, personale di quest'ultimo, con il consenso degli interessati. Ai sensi dell'articolo 47 comma 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova il regolamento del Dipartimento, in materia di programmazione delle attività scientifiche, può prevedere la partecipazione, su invito, di personale degli enti pubblici di ricerca alle adunanze del Consiglio di Dipartimento, compatibilmente con quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

11.4 - L'INAF-OAPD e il DFA dell'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

11.5 - Il personale universitario associato all'INAF-OAPD ai sensi del presente articolo dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INAF-OAPD in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 12 – Attività didattica

12.1 - L'Università potrà assegnare, quando ne ricorrano le condizioni al personale di ricerca dell'INAF-OAPD, funzioni didattiche per materie che richiedano le loro competenze professionali, previo consenso dell'interessato e degli organi competenti dell'INAF, nell'ambito delle norme vigenti e in applicazione del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ex art. 23 della Legge n. 240/2010 nonché dei Regolamenti dell'INAF.

Art. 13 – Collaborazione didattica

13.1 - Il Direttore del DFA e il Direttore di INAF-OAPD potranno, nell'ambito dell'autonomia dell'insegnamento universitario, di comune accordo, e sentiti i pareri dei rispettivi Consigli ove necessario, predisporre iniziative atte a favorire la preparazione scientifica di giovani nei campi ritenuti di interesse strategico dell'INAF.

13.2 - L'INAF-OAPD potrà, sulla base di apposita convenzione stipulata tra l'Università e l'INAF, concorrere ai corsi di Dottorato contribuendo all'erogazione di una o più borse triennali per l'addestramento di personale nei campi ritenuti di interesse strategico dell'INAF. La stessa convenzione regolerà le procedure che garantiscono la finalizzazione ai Corsi di Dottorato di borse provenienti da progetti specifici. Per lo svolgimento delle tesi potranno essere utilizzati i mezzi e le apparecchiature messi a disposizione dall'INAF-OAPD compatibilmente con le esigenze e disponibilità dell'Ente. In particolare, viene incentivato e agevolato l'uso dei telescopi di INAF presso Cima Ekar per le attività didattiche del DFA.

Art. 14 – Attività di divulgazione della conoscenza – Commissione Paritetica

14.1 - L'INAF-OAPD e il DFA riconoscono l'importanza di una adeguata divulgazione della conoscenza nel campo astronomico (anche attraverso visite guidate e altre attività), e intendono collaborare per uno sviluppo di un programma esteso e organico in questo campo. A questo scopo i Direttori delle suddette Strutture potranno, nell'ambito dell'autonomia di ciascuna Struttura e di comune accordo, sentiti i pareri dei rispettivi Consigli ove necessario, predisporre iniziative atte a facilitarne nel futuro un maggiore sviluppo, e più in generale un coordinamento ottimale dei diversi programmi in questo campo, incluse attività in collaborazione con enti territoriali.

14.2 - Le attività di divulgazione della conoscenza e le indicazioni per il mantenimento, aggiornamento e nuove acquisizioni del materiale utilizzato a questo fine presenti negli Osservatori Astrofisico ed Astronomico di Asiago sono proposte da una Commissione Paritetica composta dai due Direttori DFA e INAF-OAPD e da quattro membri (due per ciascuna Parte) indicati dai Direttori DFA e INAF-AOPD e che rimane in vigore per tutta la durata della presente convenzione, salvo diverse disposizioni delle Parti.

14.3 - I proventi delle attività di cui al presente articolo, quali l'incasso dei biglietti di ingresso del pubblico agli Osservatori di Asiago, sono gestiti dal DFA e, sentita la Commissione Paritetica, destinati a investimenti nel "polo astronomico" di Asiago.

Art. 15 – Durata e modifiche

15.1 - La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per iscritto previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

15.2 Eventuali modifiche alla convenzione ed ai suoi allegati dovranno essere approvate per iscritto e sottoposte all'approvazione dei rispettivi organi competenti delle Parti, salvo non si tratti di variazioni di minima portata relative agli allegati 2, 3, 5 e 6, che non impattano sul valore delle reciproche messe a disposizioni di cui all'impianto generale della presente convenzione e che possano essere adottate in conformità alle esigenze di INAF-OAPD e del DFA previo accordo tra i rispettivi Direttori.

Art. 16 – Sottoscrizione ed imposte

16.1 - La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi della normativa vigente. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte interessata.

16.2 - La Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo sull'originale con assolvimento virtuale a carico di INAF, che provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo.

Per l'Istituto Nazionale di Astrofisica
Il delegato Direttore dell'INAF -
Osservatorio Astronomico di Padova
Prof. Roberto Ragazzoni
(*firmato digitalmente*)


Per l'Università degli Studi di Padova
La Rettore
Prof.ssa Daniela Mapelli
(*firmato digitalmente*)

ALLEGATO 1 – Spazi di INAF-OAPD messi a disposizione del DFA a Padova e ad Asiago


- **Locali di INAF-OAPD messi a disposizione del DFA a Padova presso la Specola in vicolo dell'Osservatorio 5:**
 - Sala Jappelli dotata di impianto multimediale e sistema videoconferenze, su prenotazione;
 - Laboratori (con accesso consentito solo al personale di progetto autorizzato).
- **Locali di INAF-OAPD messi a disposizione del DFA ad Asiago, presso Osservatorio Astronomico Stazione di Cima Ekar:**
 - spazio di circa 9 (nove) mq sul quale insiste il container che ospita la “All-Sky Camera Imager” ex-Boston (Permesso di Costruire Comune di Asiago n. 117/2010 del 05/11/2010 e successivi rinnovi quinquennali - Fg. 21 Mapp.le 21) e relative connessioni impianti.

e rinvenibili nelle planimetrie che seguono:

- Specola:



- Cima Ekar:



ALLEGATO 2 – Attrezzature scientifiche, tecniche e servizi tecnici di INAF-OAPD messi a disposizione del DFA.

• **Nella sede INAF-OAPD di Padova presso la Specola in vicolo dell'Osservatorio 5:**

- a) Strumentazione elettronica di proprietà INAF-OAPD in dotazione al laboratorio di elettronica di INAF-OAPD;
- b) Macchine utensili di proprietà INAF-OAPD in dotazione all'officina meccanica di INAF-OAPD.

• **Nella Sede dell'Osservatorio Astrofisico in Località Pennar:**

- c) Camera CCD SBIG STL-11000M di proprietà INAF-OAPD attualmente al fuoco del rifrattore ex-guida al telescopio T122 del DFA (serial number 09093886, n. inv. 1810);
- d) Spettrografo Boller&Chivens nella sua forma e dotazione originale di proprietà INAF-OAPD, attualmente al fuoco del telescopio T122 (serial number 58770);
- e) Archivio Lastre dei telescopi di Cima Ekar più 4 strumenti per ingrandimento e illuminazione lastre (n. inv. 895, 1380, 5921 e 3637);
- f) Strumentazione dedicata alla divulgazione come Videoproiettore, Telescopio Celestron C11 (n. inv. 18151), Coronado (n. inv. 6950) con relativi accessori e binocoli, oculari, CCD, PC, sistema di amplificazione di proprietà INAF-OAPD disponibile presso la Sala Multimediale nell'edificio ex-Schmidt;
- g) Camera CCD Andor IKON iKON L936 BEX2-DD-9HF di proprietà INAF-OAPD acquistata con contributo del DFA (pari al 13.8%) e attualmente installata su strumento AFOSC di INAF-OAPD a Cima Ekar;
- h) Attrezzature informatiche, antenne e cablaggi per l'accesso alle reti informatiche di proprietà INAF-OAPD;
- i) connessione dati a banda larga fornita dal provider "Media Veneto s.r.l" di Asiago (VI) con terminazione in sala CED INAF-OAPD a Padova;
- j) macchine utensili di proprietà INAF-OAPD in dotazione all'officina meccanica Asiago:
 - Mola Super Star (n. inv. 18132)
- k) l'intero arredo in dotazione alle foresterie "ex-Schmidt" (appartamenti, camere, servizi, soggiorno e cucina);
- l) le attrezzature e i materiali presenti nella Sala Multimediale per la divulgazione scientifica aperta al pubblico;
- m) numerose attrezzature collocate dentro all'edificio "palazzina uffici-museo".

• **Inoltre, si elenca di seguito la strumentazione INAF-OAPD o "ex-CNR Gruppo Astrofisica" confluito in INAF, acquisita nel corso degli anni 1962-1998 e che fa attualmente parte del Museo degli strumenti dell'astronomia MUSA:**

- a. Spettrografo a prisma (B), ex-CNR 46225
- b. Microfotometro di Hilger, ex-CNR 85908, INAF-OAPD IV-05418
- c. Fotometro a iride di Becker, ex-CNR 46223
- d. Fotometro "Schnellphotometer", INAF-OAPD IV-05427, IV-05428
- e. Misuratore di spettri Moll, ex-CNR 1147
- f. Intensitometro, ex-CNR 33871

- g. Galvanometro, ex-CNR 28730, INAF-OAPD IV-05223, IV-05224
- h. Comparatore Blink per lastre fotografiche, INAF-OAPD 1385
- i. Spettrocomparatore a vite, INAF-OAPD 4069

ALLEGATO 3 – Servizi di INAF messi a disposizione dell'Università

A) Nelle more del completamento delle operazioni di intestazione delle utenze, volturazioni, gestione dei relativi servizi ed ogni altro adempimento necessario a rendere effettiva la gestione universitaria dei due edifici “cupola ex-Schmidt ed annessa foresteria” e “officine/aule multimediali” siti nel complesso dell'Osservatorio Astrofisico in Località Pennar, INAF garantisce la messa a disposizione dell'Università dei seguenti servizi:

- a) Servizi lavanderia per foresterie
- b) Servizi di pulizia foresterie “ex Schmidt” e Sala Multimediale 3gg alla settimana
- c) Controllo annuale caldaie
- d) Pulizia annuale fosse biologiche
- e) Manutenzione annuale ascensore disabili

B) fruizione da parte dell'Università della Biblioteca INAF-OAPD sede Padova.

ALLEGATO 4 – Spazi dell’Università messi a disposizione dell’INAF a Padova e ad Asiago

- **Locali del DFA messi a disposizione di INAF-OAPD a Padova:**

Aula Rosino del Dipartimento di Fisica e Astronomia, sita in Vicolo dell’Osservatorio 3

- **Locali del DFA messi a disposizione di INAF-OAPD ad Asiago**


A) Di seguito sono elencati i locali messi a disposizione di INAF-OAPD collocati presso la “palazzina uffici/museo” e la “foresteria annessa alla cupola ex-Schmidt” all’Osservatorio località Pennar identificati con i rispettivi codici GEOTEC definiti nel seguente documento dell’Università di Padova:

<https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Trasparenza/ElencoSediUniversitarie.pdf>


Piano	Ufficio / spazio	Uso	Edificio	Codice Geotec
01	004	personale INAF-OAPD	palazzina uffici/museo	0520B
01	005	personale INAF-OAPD	palazzina uffici/museo	0520B
01	006	personale INAF-OAPD	palazzina uffici/museo	0520B
01	016	personale INAF-OAPD	palazzina uffici/museo	0520B
01	019	personale INAF-OAPD	palazzina uffici/museo	0520B
01	015	comune	palazzina uffici/museo	0520B
01	2 stanze foresteria	Per osservazioni al 182 e allo Schmidt	foresteria annessa alla cupola ex-Schmidt	0520G
T	locale cucina e soggiorno a piano terra	comune	foresteria annessa alla cupola ex-Schmidt	0520G
- 01	stanza a fianco del garage	installazione, manutenzione e gestione apparati di connessione di tutto il comprensorio con Cima Ekar e alla rete internet mondiale	foresteria annessa alla cupola ex-Schmidt	0520G
T	2 posti auto nel parcheggio, oltre ad 1 posto auto nel garage	P2 posti auto riservati al personale INAF di Cima Ekar collocati nella tettoia fronte officina più un posto per auto di servizio INAF	presso le aule didattiche	Tettoia non codificata GEOTEC

e rinvenibili nelle planimetrie che seguono:

- palazzina uffici/museo:



- foresteria annessa alla cupola ex-Schmidt:




- locale cucina e soggiorno a piano terra annessi alla foresteria cupola ex-Schmidt



- locale tecnico a fianco del garage palazzina ex-Schmidt



- posto auto in garage (+2 posti auto nel parcheggio sotto la tettoia, di cui non abbiamo codice Geotec) presso le aule didattiche



ALLEGATO 5 – Attrezzature scientifiche, tecniche, servizi tecnici, arredi ed impianti del DFA messi a disposizione di INAF-OAPD.

- a) Strumentazione di proprietà del DFA in dotazione al laboratorio di ottica di Asiago (banco ottico lineare Galileo e accessori porta-lenti, banco ottico breadboard, laser He-Ne, ottiche e meccaniche di vario tipo)
- b) Camera CCD Andor iKON DW436-BV attualmente installata su strumento Echelle di INAF-OAPD a Cima Ekar
- c) Interferometro 4D Technology PhaseCam4030 numero di serie B536 compresi n.1 ottica divergente EFL 80mm numero di serie 02984-01 PACKAGE 8002-0126, n.1 computer di controllo DELL PRECISION 5820 numero seriale J6MVS13, n.1 monitor DELL numero seriale CN-04D971-QDC00-0AB-SCIL-A12, software con n.2 chiavi software USB di proprietà del DFA in dotazione al laboratorio di ottica di Padova (Lab. Eccellenza)
- d) Camera QHY 600 Mono BSI di proprietà del DFA in dotazione al laboratorio di ottica di Padova (Lab. Eccellenza)
- e) Archivio Lastre telescopi di Asiago e n.2 SCANNER EPSON per digitalizzazione corredati da PC
- f) Accesso alle reti informatiche sede del Pennar
- g) Attrezzature informatiche, antenne, cablaggi, ups (UPS uffici S/N MR3QUT750650003, UPS aule S/N MN05UT5031300002, UPS cupola Product Code HTX-6000) e gruppo elettrogeno (S/N KVA40V22OA10-r/50) per l'accesso alle reti informatiche di proprietà del DFA disponibili nelle Aule, Foresterie e Uffici della sede del Pennar
- h) Campana di Alluminatura Specchi ospitata in locale tecnico cupola telescopio Copernico di Cima Ekar. (n. inventario 1714);
- i) Stampante Multi Function Olivetti d-Copia 7001 MF (n. matricola RL28800244) e relativo materiale di consumo;
- j) Arredi dei locali di proprietà del DFA messi a disposizione nella sede del Pennar;
- k) Strumento IQUEYE di proprietà del DFA disponibile ad Asiago Pennar (n. inventario: 003110);
- l) Impianti audio/video in dotazione alle aule, all'osservatorio e alla control room;
- m) Connettività dati a larga banda attraverso la rete geografica di Ateneo con terminazione in sala CED edificio ex-Rizzato.
- n) Fruizione da parte di INAF delle biblioteche in sede Padova e Asiago.

ALLEGATO 6 – Elenco dei Servizi condivisi fra il DFA e INAF-OAPD

- a) Servizio calcolo apparati di gestione reti geografiche e locali
- b) Alluminatura specchi